

Allegato "A" al numero 90120 di raccolta

STATUTO DI FONDAZIONE

ART. 1: E' costituita una Fondazione denominata
"FONDAZIONE LUCIANA MATALON".

La Fondazione ha sede in Milano, Foro Buonaparte n. 67.

ART. 2: È scopo principale della Fondazione la promozione e la divulgazione delle attività e delle opere di artisti e intellettuali italiani e stranieri in ogni loro forma ed espressione anche attraverso esposizioni museali, convegni di studio, seminari, pubblicazioni e ogni altra iniziativa che consenta e favorisca l'incremento del sentimento artistico nella società.

E' scopo, inoltre, della fondazione la conservazione museale, la valorizzazione e la divulgazione dell'opera dell'artista Luciana Matalon.

ART. 3: Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai titoli e dalle opere della fondatrice conferiti all'atto di costituzione;
- da quanto pervenuto da terzi, sempre che sia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 2;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi e da quant'altro che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera di destinare ad incremento del patrimonio.


La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con i redditi derivanti dal patrimonio non destinati all'incremento dello stesso e con ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

ART. 4: La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione e da un Comitato scientifico e da un Collegio dei Revisori.

ART. 5: Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette componenti, nominati tra soggetti di specchiata moralità e indiscussa probità.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili, ad eccezione del Dott. Nello Taietti al quale la carica di Consigliere spetta di diritto vita natural durante.

Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione venissero a mancare per dimissioni, impedimento permanente o decesso, i restanti componenti provvederanno entro i successivi 30 giorni alla loro sostituzione, in modo da assicurare la



funzionalità e la continuità dell'organo responsabile della Fondazione.

Anche il componente o i componenti così nominati dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

ART. 6: La carica di Presidente spetterà di diritto, sua vita natural durante, al Dott. Nello Taietti.

In caso di incapacità, dimissioni, decesso, o cessazione per qualsiasi altra causa del Dott. Nello Taietti, gli subentrerà il componente eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno.

ART. 7: Il Comitato Scientifico è composto da otto a undici componenti designati dal Consiglio di Amministrazione, anche fra i suoi membri.

ART. 8: Il Comitato Scientifico è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed, in sua assenza, dal componente più anziano.

ART. 9: Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

a) approva entro il mese di dicembre il conto preventivo dell'anno seguente ed, entro il mese di aprile, il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) nomina il Vice Presidente;

c) nomina i membri del Comitato Scientifico;

d) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

e) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

f) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;

g) delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei suoi componenti.

Ciascun consigliere ha inoltre la facoltà di proporre le materie da trattare nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.

ART. 10: Il Comitato Scientifico ha il compito di formulare i programmi culturali della fondazione, proponendo al Consiglio di Amministrazione, per la loro approvazione, le attività che, di volta in volta, riterrà utili al conseguimento degli scopi

della fondazione.

ART. 11: Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico e li presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.


In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente.

ART. 12: Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso scritto che dovrà pervenire a tutti gli amministratori ed al Collegio dei Revisori, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adu-



nanza con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

ART. 13: Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 14: I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15: Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti.

ART. 16: I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio.

ART. 17: L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 18: In caso di scioglimento, il patrimonio della fondazione andrà devoluto alla Fondazione KKL Italia - Onlus - con sede in Roma, o, se non più esistente, ad altro Ente ebraico con finalità analoghe, secondo la designazione dell'ultimo Consiglio di Amministrazione.

ART. 19: Il Collegio dei Revisori è composto di tre componenti, i quali devono essere iscritti nel "Registro dei Revisori Legali" tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I componenti del Collegio sono nominati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Il Collegio dei Revisori:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.

Il Collegio dei Revisori delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni, sono rieleggibili, e non possono essere revoca-

ti se non per giusta causa, con provvedimento motivato e approvato dall'autorità governativa.


Per Allegato


F.to: TAIETTI Nello

Ilaria MARTELLI Teste

Sara MERONI Teste

Pietro SORMANI Notaio





Copia autentica conforme all'originale conservato fra i miei atti a
raccolta, consta di n. 14 facciate.

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Si rilascia ad uso parte.

Milano, 23 gennaio 2017

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned to the left of the official seal.

